

ALLEGATO A STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“S.A.F.R.E. Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia - APS”



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Essendo l'associazione culturale denominata S.A.F.R.E. Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia, già costituita dal 17/11/1992, e iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS) della regione Emilia-Romagna con determinazione n° 16389 del 20/10/2016, il presente statuto, redatto in ossequio all'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è una riedizione del precedente per un aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione di Promozione sociale è denominata: “**S.A.F.R.E. Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia -APS**”, con sede legale nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), ed è operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, o nel Comune di Reggio Emilia, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 DLgs 117/2017

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Diffondere la conoscenza della Storia e della Tecnica del trasporto ferroviario con particolare riguardo a quanto prodotto dall'industria locale, tramite collaborazioni con Istituti scolastici, Enti Locali, qualsiasi altra associazione e/o enti di tipo culturale e museale;

- Recuperare e conservare rotabili storici, macchinari d'officina, attrezzature, dispositivi, reperti cartacei e fotografici, mobilio e qualsiasi altro oggetto di documentazione e interesse storico e culturale del mondo delle ferrovie, anche attraverso la costituzione e gestione di Musei, raccolte e collezioni che ne permettano la fruizione al pubblico;
- Sistemare, e riutilizzare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, rotabili ferroviari storici per reimpiego a fini turistici, in sinergia con Imprese Ferroviarie e gestori di altre attività di trasporto ferroviario, tranviario e del TPL, Enti Locali, Fondazioni e qualsiasi altro ente culturale, Associazioni turistiche ricreative e Aziende sponsorizzatrici;
- Attuare iniziative culturali quali: escursioni con treno storico, mostre modellistiche, mostre fotografiche e documentali, visite ad impianti ferroviari, proiezione di filmati, costruzione del plastico modulare societario, piccole produzioni modellistiche, svolgere iniziative editoriali nel settore storico ferroviario, organizzare conferenze, convegni e seminari.
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a qualsiasi forma di raggruppamenti associativi (Federazioni, Alleanze, ecc..) con obiettivi condivisibili con quelli del presente statuto, organizzazioni locali, e collaborare con altri enti pubblici e privati.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate iniziative riguardanti i programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi (entro il 30 aprile). Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche senza scopo di lucro.

Le tipologie di soci sono:

- **Ordinario:** coloro che partecipano attivamente alle attività di gruppo ed hanno diritto di voto alle Assemblee, previo pagamento della quota associativa annuale. Sono ammessi anche soci minorenni, la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Associazione iscritta Registro Regionale APS

- **Istituzionale:** aziende e/o enti, a condizione che siano Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, che collaborano attivamente nell'espletamento dei fini e dei programmi dell'Associazione.
- **Onorario:** persona fisica con particolari benemerenzze riguardo l'attività associativa ed esentato dal pagamento della quota sociale.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e obblighi verso l'Associazione. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (un) anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento

dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- prendere visione dei libri sociali, formulando la richiesta scritta alla Presidenza, tramite mail o posta ordinaria alla quale verrà data risposta in un tempo massimo di 10 giorni solari. I libri sociali verranno messi a disposizione dal Segretario presso la Sede Legale o quella Operativa.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari senza rivendicarne, in seguito, qualsiasi addebito o credito, senza, quindi, rivalersi sugli altri membri o sull'associazione stessa;

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In caso la prima convocazione vada deserta, o non sia presente almeno la metà dei soci, si procede a una seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la cui validità è soddisfatta se è presente almeno la metà dei soci, comprese le deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, sia in presenza che per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può rimanere in carica a condizione che rimangano in carica almeno tre componenti, oppure provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o due Vice-Presidenti ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni, al termine dei quali è rieleggibile senza limitazioni. Il suo incarico è di tipo tecnico logistico a supporto alla presidenza per la realizzazione degli scopi statutari.

Mantiene i contatti con gli enti ed altre associazioni di scopo ferroviario, con Enti Pubblici e altri organi della Pubblica Amministrazione e con qualsiasi altro soggetto o ente culturale e turistico la cui attività abbia a che fare con gli scopi associativi.

Cura la tenuta del libro dei soci, dei registri contabili e/o dei libri fiscali.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni, al termine dei quali è rieleggibile senza limitazioni. Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- tiene aggiornata la contabilità e cura la compilazione dei registri contabili, degli eventuali libri fiscali e del registro degli associati;
- In caso l'Associazione disponga di un conto corrente bancario o postale, il Tesoriere può essere delegato dal Presidente ad operare sul conto e firmare assegni, rendicontando al Presidente stesso ogni operazione.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio


Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria il 26 settembre 2022

Il presidente
Davide Ruozzi



il segretario
Alberto Sgarbi



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pifferoni

Nicola Parziale